Delibera Commissione nazionale Garanzia Prot. 002_2018

La Commissione nazionale di Garanzia, riunitasi in via telematica in data 4 maggio 2018,

esaminati i ricorsi pervenuti da Giuseppe di Guglielmo e Carlo Cortesi, con i quali si chiede l'annullamento o la sospensione dell'efficacia, fino alla pronuncia della Commissione nazionale di Garanzia, della delibera n. 3/2018 della Commissione regionale di Garanzia della Campania, con cui si annullava il Congresso provinciale di Avellino;

ritenuto che i ricorsi pervenuti debbano essere trattati congiuntamente;

premesso che:

a) questa Commissione, in data 2 maggio 2018, procedeva alle audizioni di: On. David Ermini, in qualità di Commissario provinciale di Avellino, Giuseppe di Guglielmo, Carlo Cortesi, Michelangelo Ciarcia e, su autorizzazione della stessa CNG, dell'On. Umberto Del Basso De Caro, inizialmente non convocato;

b) in via preliminare, con atto di diffida formale, Michelangelo Ciarcia chiedeva a codesta Commissione di non deliberare sui ricorsi succitati, in quanto – a suo dire – la CRG della Campania si era già espressa in via definitiva;

la CNG rileva:

1) preliminarmente, sussiste la competenza della Commissione nazionale di Garanzia. La fonte primaria delle norme che regolano i rapporti degli associati al Partito Democratico è lo Statuto del PD. L'art. 10, comma 1, del Regolamento congressuale di Avellino richiamato non può in alcun modo superare il dettato statutario. Infatti, l'art. 40bis, comma 3 dello Statuto del PD prevede che, relativamente agli organismi di Garanzia, non sono previsti più di due gradi di giudizio (salvo i casi di competenza esclusiva della Commissione nazionale di Garanzia); la lettera b) del comma 8 del medesimo articolo, inoltre, prevede espressamente che la Commissione nazionale di Garanzia è competente, in seconda (e ultima) istanza "per tutti gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di Garanzia". E' di tutta evidenza che le Commissioni per il Congresso non sono equiparabili alle Commissioni di Garanzia e la Delibera della Commissione Regionale di Garanzia della Campania è, ai sensi dello Statuto del PD, una delibera di primo grado di una Commissione di Garanzia. Se così non fosse, si sostanzierebbe una illecita compressione dei diritti degli iscritti che, nel caso di specie, si vedrebbero negato il diritto di una pronuncia di secondo grado. Si aggiunga, ad abundantiam, che il ricorso di Michelangelo Ciarcia alla CRG della Campania è stato inoltrato prima della pronuncia della Commissione provinciale per il Congresso di Avellino, in quanto la stessa non aveva deliberato nel termine prescritto dal Regolamento congressuale e, pertanto, la chiara intenzione del ricorrente era che la CRG avocasse a sé la decisione non assunta dalla Commissione provinciale per il Congresso. A nulla vale, in questo senso, che incidentalmente la stessa Commissione per il Congresso abbia notificato la propria decisione tardivamente, quando il ricorso era già stato incardinato presso la CRG della Campania.

2) La delibera n. 3/2018 della Commissione regionale di Garanzia della Campania si fonda sull'analisi di tre differenti tipologie di contestazione: la prima, riguardante l'interpretazione di norme statutarie e regolamentari attinenti a tutto l'iter congressuale; la seconda, relativa alla certificazione delle anagrafi e alla formazione della platea congressuale e la terza afferente a presunte irregolarità avvenute durante la celebrazione dei Congressi di Circolo per l'elezione dell'Assemblea e del Segretario provinciale.

3) Al termine dell'audizione dei soggetti indicati in premessa, questa Commissione ritiene che ai fini della decisione sia necessario un supplemento di istruttoria e che, di conseguenza, siano auditi i due sub-commissari che hanno gestito per conto del Commissario le procedure di tesseramento e la redazione delle anagrafi e del Presidente della Commissione regionale di Garanzia. Questa Commissione ritiene, altresì, che vi siano le condizioni per sospendere l'efficacia della Delibera n. 3/2018 della Commissione regionale di Garanzia della Campania, concedendo alla Commissione provinciale per il Congresso di Avellino la facoltà, nelle more della decisione nel merito, di

celebrare l'Assemblea provinciale di cui all'art. 7, comma 10, del Regolamento congressuale di Avellino, così come modificato dalla Delibera n. 1 del 12 aprile 2018 della Commissione nazionale di Garanzia.

Tanto premesso e per tutti i motivi esposti:

DELIBERA

A) La propria competenza a decidere sui ricorsi presentati.

B) Di audire, previa convocazione formale, i due sub-commissari della Federazione provinciale di Avellino.

C) Di audire, previa convocazione formale, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia della Campania, che dovrà altresì fornire a questa Commissione il verbale della seduta del 27 aprile 2018.

D) Di sospendere l'efficacia della Delibera n. 3/2018 della Commissione regionale di Garanzia della Campania e, nelle more della decisione nel merito, di concedere alla Commissione provinciale per il Congresso di Avellino la facoltà di celebrare l'Assemblea provinciale di cui all'art. 7, comma 10, del Regolamento congressuale di Avellino, così come modificato dalla Delibera n. 1 del 12 aprile 2018 della Commissione nazionale di Garanzia.

Il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia
Roberto Montanari